



## NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di TUA Assicurazioni S.p.A e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

### I. TERMINOLOGIA

<b>TUA Assicurazioni</b>	TUA Assicurazioni S.p.A brevemente denominata anche TUA
Assicurazioni;	
<b>Assicurato</b>	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione o contratto</b>	contratto di assicurazione;
<b>Contraente</b>	soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo</b>	somma che TUA Assicurazioni è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro;
<b>IVASS (ex ISVAP)</b>	<p>L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.</p> <p>Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".</p>

### II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### Informazioni generali:

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it); [info@tuaassicurazioni.it](mailto:info@tuaassicurazioni.it); PEC: [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it)

#### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link:

[www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni](http://www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni)

### III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

**A. Legge applicabile all'assicurazione** L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

**B. Pagamento del premio**

Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito alle scadenze pattuite e può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato a TUA Assicurazioni o all'agente in qualità di agente TUA Assicurazioni;  
ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA Assicurazioni o l'agente in qualità di agente TUA Assicurazioni;

---

TUA & Trasporti - Unità da Diporto

---

contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **C. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami  
c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società cooperativa  
Servizio Reclami di Gruppo  
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)  
Fax: 02/2773470  
E-mail: [reclami@tuaassicurazioni.it](mailto:reclami@tuaassicurazioni.it)

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206 - Pec: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it), utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### **D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

#### **NOTA BENE**

**Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.**



# **TUA TRASPORTI UNITA' DA DIPORTO**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD.  
T\_DIPORTO 2 - ED. 08/05/2019 sono parte  
integrante del Fascicolo Informativo  
unitamente alla Nota Informativa  
MOD. T\_DIPORTO 5**



## DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini si attribuisce il seguente significato:

<b>Apparato motore:</b>	il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'assicurato.
<b>Esplosione:</b>	lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropropaga con elevata velocità.
<b>Franchigia:</b>	importo, che resta a carico dell'Assicurato, da dedurre dall'indennizzo.
<b>Impianto elettrico:</b>	le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.
<b>Incendio:</b>	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Nodo:</b>	l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Quadrante:</b>	la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	TUA Assicurazioni S.p.A. e le eventuali coassicuratrici.
<b>Unità da diporto:</b>	la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall'art. 3 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005

# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

## **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## **Art. 2 - Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio**

**L'assicurazione ha la durata indicata nel simplo di polizza e non è tacitamente rinnovabile.** Essa, ferma in ogni caso la scadenza ivi indicata, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto.

**Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**

## **Art. 3 - Alienazione dell'unità da diporto**

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. **In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto.**

## **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 6 - Coassicurazione**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

## **Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse addizionale di gestione e imposte.**

## **Art. 8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 9 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione**

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITA' DA DIPORTO

### Art. 10 - Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da (come riportato nella scheda tecnica):

- partita **a) Corpo** : scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

L'unità da diporto comprende anche le seguenti altre partite **purché ne siano indicate nella scheda tecnica le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza della polizza:**

- partita **b) Dotazioni** : attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto.
- partita **c) Vele Extra** : vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita a).
- partita **d) Battelli e/o Motori di Servizio**. **L'unità da diporto non comprende:**
  - **indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;**
  - **attrezzature da pesca e da immersione subacquea;**
  - **documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso; - oggetti d'arte e di antiquariato.**

### Art. 11 - Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella scheda tecnica e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità.

**Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita a) Corpo, salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d). Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.**

### Art. 12 - Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nella scheda tecnica a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel simplo di polizza.

#### Forma di garanzia "A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

Qualora l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto in polizza per la navigazione, l'assicurazione sarà operante nei limiti della forma di garanzia "B".

#### Forma di garanzia "B" (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono.

I danni parziali sono assicurati solo se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

#### Forma di garanzia "C" (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono **esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.**

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

#### **Art. 13 - Limiti di operatività**

La garanzia è operante, salvo quanto espressamente derogato per iscritto,

esclusivamente: a) per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro;

b) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne; c) durante:
- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità; - la giacenza senza persone a bordo:
  - in porto;
  - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola);
  - in acque interne;
  - a terra.
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società.

#### **Art. 14 - Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 Cod. Nav.);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura, vizi occulti, errori di progetto e difetti di costruzione;
- e) alluvione e inondazione;
- f) terremoto, eruzione vulcanica;
- g) atti vandalici e di sabotaggio, nonché atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo: mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari: elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- l) i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare; m) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- n) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- o) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

p) le parti affette da vizi occulti.

#### **Art. 15 - Casi di inoperatività**

La garanzia non opera salvo patto contrario:

- a) se il conducente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- b) se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- c) durante la partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive - regate veliche incluse - compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) se l'unità viene usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- e) quando l'unità è locata o noleggiata a terzi, o è comunque utilizzata a fini commerciali, con o senza equipaggio;
- f) quando l'unità venga utilizzata per scuola di vela o di guida;
- g) durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni.

La garanzia non opera inoltre quando, in caso di furto totale o parziale, non siano verificate le condizioni previste ai successivi artt. 16 e 17.

#### **Art. 16 - Furto Parziale**

(per le garanzie "A" e "B")

La garanzia in caso di furto parziale è operante a condizione che gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.

Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo.

#### **Art. 17 - Furto Totale**

(per le garanzie "A" e "B")

L'operatività della garanzia in caso di furto totale è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che le giacenze in acqua senza persone a bordo avvengano in porto o altro approdo riconosciuto dall'autorità competente;
- b) che le giacenze a terra avvengano nelle aree portuali ovvero in locali chiusi o aree recintate, muniti di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza e che il furto sia stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura e dei congegni antifurto.

#### **Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di**

**sinistro In caso di sinistro l'assicurato**

**deve:**

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ., preceduto da telegramma, telex, fax o posta elettronica per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza. Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Cod. Civ.) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 Cod. Civ.  
Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.

**Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il**

**furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.**

#### **Art. 19 - Accertamento del danno**

**La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.**

#### **Art. 20 - Liquidazione del danno**

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 24 (Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto).

Il valore indicato nella scheda tecnica per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

#### **Art. 21 - Perdita totale**

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto - partita a) corpo della scheda tecnica - e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

#### **Art. 22 - Abbandono**

L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

**Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.**

#### **Art. 23 - Danni parziali**

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

**In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.).**

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

#### **Art. 24 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto**

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

#### **Art. 25 - Cessazione della validità del Certificato di Classe**

Se il Contraente ha presentato il Certificato di Classe, attestante l'iscrizione dell'unità da diporto alla più alta classe dei

Registro Italiano Navale o del Lloyd's Register o dell'American Bureau of Shipping o di altro Registro approvato dalla Società e, al momento di un sinistro, il Certificato di Classe non risultasse in regolare corso di validità, l'indennità verrà ridotta nella stessa proporzione dello sconto goduto per la qualifica suddetta.

#### **Art. 26 - Franchigie e scoperti**

**Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia fissa indicata nel simple di polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento assicurato. La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri assicuratori sotto pena di decadenza dell'assicurazione.**

**Nei seguenti casi, in luogo della franchigia fissa prevista, verrà applicato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile, con il minimo pari alla franchigia di polizza:**

- a) perdita totale o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferroemento;
- b) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- c) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entofuoribordo:
  - a benzina;
  - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuori bordo ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato con il massimo di euro 500,00.

#### **Art. 27 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente**

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto.

#### **Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo**

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

### D1 - REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 punto c) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

**Sono esclusi da questa estensione di garanzia i multiscafi ed i prototipi.**

L'assicurazione è prestata negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta ("A" o "B" o "C"). Nel caso di scelta della forma di garanzia "A", i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto.

**Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.**

Le suddette condizioni non valgono durante la normale navigazione.

**Le indennità che risultassero dovute dalla Società per questa estensione di garanzia saranno pagate previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia fissa indicata nella scheda tecnica.**

### D2 - REGATE VELICHE

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 punto c) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

**Sono esclusi da questa estensione di garanzia i multiscafi ed i prototipi.**

L'assicurazione è prestata nei limiti della forma di garanzia "A". I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento.

**Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.**

Le suddette condizioni non valgono durante la normale navigazione.

**Le indennità che risultassero dovute dalla Società per questa estensione di garanzia saranno pagate previa deduzione di uno scoperto del 20% con il minimo della franchigia fissa indicata nella scheda tecnica.**

### E1 - NOLEGGIO O LOCAZIONE CON EQUIPAGGIO

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 punto e) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di noleggio (locazione con equipaggio), ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, **con equipaggio.**

### E2 - LOCAZIONE CON O SENZA EQUIPAGGIO

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 punto e) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione, ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, **con o senza equipaggio.**

### F - SCUOLA DI VELA O DI GUIDA

In deroga a quanto previsto dall'art. 15 punto f) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida **purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.**

### G - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

### H - TRASFERIMENTI TERRESTRI

In deroga a quanto previsto dalle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia, a mezzo idoneo autocarro o a mezzo carrello porta imbarcazione trainato da idonea autovettura, nell'ambito dei Paesi europei.

**La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto avvenga in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.**

**Nel caso di trasporto a mezzo carrello ai fini dell'operatività della garanzia in caso di furto, il carrello dovrà risultare obbligatoriamente agganciato all'autovettura adibita al traino, parcheggiata tra le ore 22.00 e le ore 06.00 in locale chiuso o in area custodita a pagamento.**

**La giacenza su carrello staccato dall'autovettura sarà in garanzia a condizione che lo stesso venga parcheggiato in locale chiuso oppure in area custodita a pagamento.**

#### **I - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI**

In parziale deroga all'art. 14 punto g) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti, compiuti da terzi, di vandalismo, di sabotaggio nonché da atti di persone che agiscono per motivi politici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata, o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da atti terroristici.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 13 punto b) con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei.

**Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.**

#### **K - ALTRI DANNI ALL'APPARATO MOTORE E ALL'IMPIANTO ELETTRICO**

Premesso che il contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

**Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia. Tale scoperto viene elevato al 30% qualora l'unità da diporto assicurata sia sprovvista di congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento o lo stesso non sia efficiente al momento del sinistro.**

#### **M - ACQUE NON PROTETTE**

In parziale deroga all'art. 13 punto c) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 14 delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto".

#### **N - ALLUVIONE E INONDAZIONE**

In deroga all'art. 14 punto e) delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

#### **P - BAGAGLI E OGGETTI PERSONALI**

In parziale deroga all'art. 10 delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

**Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.**

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto".

**Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'art. 26 delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 5% della somma assicurata dell'unità da diporto.**

#### **Q - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE PER DANNI PARZIALI**

In deroga all'art. 23 - terzo comma delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro **fino al limite del 20%**. L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

#### **R - COSTO DI RIMPIAZZO A NUOVO**

In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 23 delle "Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto", in caso di danno parziale all'unità da diporto, nel calcolo del risarcimento dovuto non sarà applicato alcun degrado alle parti sinistrate.

**La presente estensione di garanzia non si intenderà tuttavia applicabile:**

- **per unità di età superiore a 3 anni;**
- **a batterie, sartiame in genere, moquette, tendaggi e cuscini, pitturazione antivegetativa per i quali l'indennizzo sarà pagato nei limiti ed in proporzione del valore commerciale che gli stessi avevano al momento del sinistro.** Convenzionalmente per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende quello relativo alla loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità.

La Società in nessun caso risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle rimaste danneggiate, l'ammontare del danno non potrà superare l'importo che sarebbe stato pagato se la sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.

A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata nella scheda tecnica per le singole partite.

#### **V - PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI**

**In deroga a quanto previsto dall'art. 15 punto g), la garanzia è operante anche durante la partecipazione dell'unità a fiere, mostre ed esposizioni, inclusa giacenza, alaggi, vari, prove e trasferimenti a terra nell'ambito dell'area espositiva. Tale estensione è operante per fiere, mostre, ed esposizioni nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea (incluse Norvegia e Svizzera) e per una durata massima di 30 giorni per singola manifestazione.**

## ALTRE CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI

### INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC

#### WEAPONS EXCLUSION CLAUSE (ed. 10.11.2003)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

- 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
- 1.2. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
- 1.3. any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
- 1.4. the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
- 1.5. any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

*LIBERA TRADUZIONE IN ITALIANO  
(in caso di discordanza prevarrà il testo inglese)*

### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE ED ELETTRONICHE (ed. 10.11.2003)

La presente clausola deve intendersi prevalere su qualsiasi diversa disposizione contenuta in polizza.

Sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1. radiazioni ionizzanti e contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2. elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3. armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4. elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- 1.5. armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

---

### INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE (ed. 10.11.2003)

1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

**1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.**

*LIBERA TRADUZIONE IN ITALIANO  
(in caso di discordanza prevarrà il testo inglese)*

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ATTACCHI CIBERNETICI**  
**(ed. 10.11.2003)**

- 1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

---

**SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION**  
**CLAUSE (ed. 11.08.2010)**

No insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

*LIBERA TRADUZIONE IN ITALIANO*  
*(in caso di discordanza prevarrà il testo inglese)*

**SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION**  
**CLAUSE (ed. 11.08.2010)**

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

---

**TOTAL ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE**

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

*LIBERA TRADUZIONE IN ITALIANO*  
*(in caso di discordanza prevarrà il testo inglese)*

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO**  
**(libera traduzione della predetta clausola)**

È esclusa dal presente contratto ogni effettiva o presunta responsabilità per danni, perdite, indennizzi e spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o quantità l'asbesto.